

## PROTOCOLLO LEGALITA'

La presente procedura è effettuata al fine di garantire modalità efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza, anche in riferimento alle previsioni di cui all'art.194 del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che è facoltà della Stazione Appaltante procedere all'escussione della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, anche in caso di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, a seguito delle verifiche disposte da parte della stessa sugli operatori economici.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti a partire dall'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, le verifiche e le cause di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese e società originarie.

L'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nel caso di socio unico ovvero di socio di maggioranza, qualora si tratti di società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, è effettuata se trattasi di persona fisica o di intestazione fiduciaria e il fiduciante è persona fisica, fatto salvo quanto previsto dalla normativa antimafia.

Si precisa che, ai fini dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016, la gravità delle infrazioni in materia di sicurezza verrà valutata in concreto dalla stazione Appaltante considerate le circostanze del singolo caso. In particolare possono venire in rilievo l'elemento soggettivo e la relativa intensità, le modalità di verifica dell'evento e le conseguenze.

Il Contraente Generale risultato aggiudicatario dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento a :

- a. la nomina del responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;

- b. la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c. lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d. lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dell'ente paritetico;
- e. la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

I contraenti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibile e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001.

E' fatto obbligo agli operatori economici che eseguono i contratti comunicare all'Ente ospedaliero Ospedali Galliera i dati relativi alle imprese di cui intende avvalersi.

L'inosservanza degli obblighi imposti ai concorrenti può determinare, a seconda dei casi, l'esclusione dalla gara, la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'E.O. Ospedali Galliera recedere dal contratto per giusta causa nel caso in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24.06.2014, n. 90, convertito in legge 11.08.2014 n. 11 e ss.mm.ii.

A tal proposito l'operatore economico si impegna a segnalare all'Ente in forma scritta e circostanziata qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nello svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e alla successiva esecuzione del contratto.

L'adempimento di cui sopra ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di amministratori e funzionari pubblici,

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'Ente Ospedaliero si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa intervengano cause che avrebbero impedito la partecipazione alla gara.

L'appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione all'E.O. Ospedali Galliera e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore e del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si precisa che dovranno essere segnalate all'E.O. Ospedali Galliera i casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non consentano giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formazione di riserve, nonché altre circostanze o vicende contrattuali, che possano rappresentare anomalie, indicando i provvedimenti adottati.

Il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 , è esteso a tutte le fattispecie contrattuali (subappalti, subcontratti, contratti di affidamento) di importo pari o superiore ad €.100.000,00 (centomila euro). Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.91 del D.lgs.159/2011, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, come da comunicazione della Prefettura competente, verranno adottati i conseguenti provvedimenti previsti nel presente documento.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura accettano di essere sottoposti alle verifiche antimafia previste dal presente disciplinare e dalla normativa vigente in materia.

L'Ente Ospedaliero in relazione all'appalto in oggetto provvede all'assolvimento degli obblighi normativi vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente documento, comunque accertato dall'Ente ospedaliero, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di cui trattasi;
- decadenza dall'aggiudicazione ed incameramento della cauzione provvisoria;
- risoluzione del contratto ed incameramento della relativa cauzione definitiva;
- esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'Ente Ospedaliero per un periodo di tre anni.

Le presenti disposizioni e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della presente procedura.

Ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione delle presenti disposizioni fra l'Ente Ospedaliero ed i soggetti partecipanti di questa procedura sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente come individuata nel capitolato speciale.

Resta intesa la formale obbligazione dell'Ente Ospedaliero e del concorrente alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

La mancata accettazione delle clausole sopra riportate costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.